



23395/12

CT

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

FALLIMENTO -
opposizione
allo stato
passivo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UGO VITRONE - Presidente -
 Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
 Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
 Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
 Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -

R.G.N. 9898/2011

Cron. 23395

Rep.

Ud. 29/11/2012

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9898-2011 proposto da:

CERMASI STEFANO CRMSFN56M04A944I, elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI 22, presso lo studio
 dell'avvocato IANNETTI GIANLUIGI, che lo rappresenta e
 difende unitamente all'avvocato DRAGHETTI MICHELE,
 giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO MASIERO SPA IN LIQUIDAZIONE 00788520377 in
 persona del Curatore pro tempore, elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA CARRACCI 1, presso lo studio
 dell'avvocato ALESSANDRI ALESSANDRO, che lo rappresenta
 e difende unitamente all'avvocato CALLEGARI MONICA,

2012

8805



[Handwritten signature]

giusta mandato a margine del controricorso;


- **controricorrente** -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 14718/2010 del
TRIBUNALE di BOLOGNA dell'8.3.2011, depositato il
09/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO DIDONE.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per la
manifesta infondatezza e per il rigetto del ricorso.

IL CASO.it



Ritenuto in fatto e in diritto

§ 1.- La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: <<1.- Cermasi Stefano ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro il decreto in data 9.3.2011 con il quale il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile per tardività la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento s.p.a. Masiero in liquidazione perché proposta il 5.10.2010 sebbene avesse ricevuto la comunicazione del curatore il 21.7.2010 e nonostante, trattandosi di insinuazione di credito di lavoro, non fosse operante la sospensione dei termini nel periodo feriale.

Resiste con controricorso la curatela intimata.


2.- Il ricorso appare manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c. perché la decisione impugnata ha deciso le questioni di diritto evidenziate in ricorso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare il precedente orientamento giurisprudenziale in virtù del quale <<in tema di fallimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le controversie aventi ad oggetto l'ammissione tardiva dei crediti al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle

[Handwritten signature]

riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall'art. 3 cit., che, escludendo l'applicabilità della sospensione alle controversie previste dagli artt. 409 e ss. cod. proc. civ., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro>> (Sez. U, Sentenza n. 24665 del 24/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 17044 del 05/08/2011).

Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, ricorre, qui, la stessa ratio che ha giustificato la pronuncia di manifesta infondatezza da parte della Corte costituzionale in fattispecie analoghe e che va individuata nell'esigenza di speditezza dei giudizi concernenti controversie di lavoro (v., per tutte, Corte cost., sent. n. 61 del 1985). Si è già ritenuto che la suddetta esclusione dalla sospensione dei termini trova giustificazione nel rilevante valore sociale proprio dell'oggetto di tali controversie e non è tale da pregiudicare il diritto delle parti alla tutela giudiziaria, sicché è da ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione dell'art. 3 legge citata in relazione agli artt. 3 e 2 Cost. (Sez. L, Sentenza n. 11389 del 11/11/1998).

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, che



esclude le controversie di lavoro e in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., dovendosi escludere - in linea con i principi più volte affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 130 del 1974, ordinanza n. 61 del 1985, ordinanza n. 61 del 1992) - che la norma sia idonea a produrre una lesione dei diritti di difesa dei pubblici dipendenti nonché dei diritti alle ferie degli avvocati (la cui tutela non rinviene un presidio nell'articolo 36, terzo comma, cost.) (Sez. L, Sentenza n. 3192 del 09/02/2009 (Rv. 607027))

Il ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c.>>.

La relazione, con il decreto di fissazione dell'adunanza, è stata notificata ai difensori e comunicata al pubblico ministero.

Nel termine di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

§ 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del ricorso. La memoria, invero, non adduce elementi tali che consentano di pervenire a una diversa soluzione.

[Handwritten signature]

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre
2012

Il Presidente

Alfonso V. V. V.
6

Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 18/12/12



Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI

IL CASO.it

Alfonso V. V. V.